

Art. 3 Il Consiglio di Stato è autorizzato a firmare la convenzione con il Locarno Film Festival che regola le modalità di finanziamento alla manifestazione per il periodo 2021-2025.

Art. 4 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 27 maggio 2020

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **D. Caverzasio**

Il Segretario generale: **T. Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. delle leggi (ris. 4 agosto 2020 n. 137)

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

Decreto legislativo concernente il finanziamento dell'assistato in ambulatorio privato di medicina interna generale

(del 27 maggio 2020)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 11 dicembre 2019 n. 7770 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1 ¹È autorizzata la messa in opera di un progetto pilota della durata di cinque anni che preveda la gestione strategica, operativa e finanziaria dell'assistato in ambulatorio privato di medicina interna generale.

²In particolare, il Cantone finanzia cinque posti a tempo pieno di medico assistente in formazione post-diploma, in ambulatori privati di medicina interna generale.

Art. 2 A tale scopo, per gli anni 2020-2024 è stanziato un credito annuale ricorrente di 600'000 franchi che è iscritto nel conto di gestione corrente del Dipartimento della sanità e della socialità, Divisione della salute pubblica.

Art. 3 Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli. In particolare, definisce i processi di scelta degli ambulatori destinati ad accogliere i medici assistenti, i requisiti di qualità dei medici formatori e dei medici assistenti che parteciperanno al progetto pilota nonché il sistema di monitoraggio del progetto pilota, in particolare per quanto riguarda gli aspetti finanziari.

Art. 4 ¹Il Consiglio di Stato è autorizzato a sottoscrivere una convenzione con l'Ordine dei medici del Cantone Ticino per l'assunzione del segretariato amministrativo del progetto.

²Il contributo del Cantone all'Ordine dei medici del Cantone Ticino per il compito di segretariato è parte integrante dell'importo complessivo stanziato all'art. 2 e non potrà superare i 27'000 franchi annui.

Art. 5 Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio una valutazione del progetto pilota entro la fine dello stesso. La valutazione viene elaborata nei due anni conclusivi.

Art. 6 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2020.

Bellinzona, 27 maggio 2020

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **D. Caverzasio**

Il Segretario generale: **T. Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione del presente decreto nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. delle leggi (ris. 4 agosto 2020 n. 138)

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Tiziano Veronelli